

Dispensazione senza ricetta: quando si può e come si fa

Pur restando una pratica vietata in condizioni normali, la dispensazione in assenza di prescrizione è possibile, sulla base del DM 31 marzo 2008, in caso di estrema necessità ed urgenza, quando il farmaco sia necessario per non interrompere il trattamento di una patologia cronica; quando sia necessario per non interrompere un ciclo terapeutico; quando sia necessario per proseguire dopo la dimissione una terapia instaurata in ospedale. Da questa possibilità restano esclusi i medicinali stupefacenti di cui al DPR 309/1990, indipendentemente dalla sezione in cui siano inseriti e quelli assoggettati a prescrizione medica limitativa (si tratta dei medicinali vendibili al pubblico solo su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti). Inoltre i farmaci dispensati in urgenza non possono essere posti a carico del SSN.

Per poter procedere alla dispensazione d'urgenza è però necessario che sussistano alcune condizioni che testimonino che il medicinale richiesto sia stato a suo tempo prescritto, che variano a seconda dei casi.

Se si tratta di un medicinale per **patologia cronica**, la dispensazione è ammessa se in farmacia sono presenti ricette mediche riferite allo stesso paziente nelle quali è prescritto il farmaco richiesto; se il paziente ha un documento rilasciato dall'autorità sanitaria o sottoscritto dal medico curante attestante la patologia per la quale è indicato il farmaco; se esibisce una ricetta con validità scaduta da non oltre trenta giorni (in tal caso il farmacista è tenuto ad apportare un'annotazione sulla ricetta che impedisca la sua riutilizzazione); se il farmacista ha conoscenza diretta dello stato di salute del paziente e del trattamento in corso. Quando dai documenti esibiti non emerga l'indicazione del medicinale, ma soltanto della patologia, il cliente è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione di assunzione di responsabilità circa la veridicità del trattamento con il medicinale richiesto. **Non è ammessa la dispensazione di medicinali iniettabili con la sola esclusione dell'insulina.**

Qualora il paziente necessiti di **non interrompere un trattamento**, per esempio una terapia antibiotica, il farmacista può consegnare il medicinale richiesto a condizione che siano disponibili elementi che confermino che il paziente è in trattamento come, per esempio, presenza in farmacia di una prescrizione medica rilasciata in una data che faccia presumere che il paziente sia ancor a in trattamento con il medicinale richiesto; esibizione di una confezione inutilizzabile, ad esempio un flaconcino danneggiato. Il cliente è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione di assunzione di responsabilità circa la veridicità del trattamento con il medicinale richiesto. **Non è ammessa la dispensazione di medicinali iniettabili con la sola esclusione degli antibiotici in flacone monodose.**

Qualora la richiesta risponda alla necessità di **proseguire un trattamento avviato in ospedale**, il farmacista può consegnare il medicinale richiesto in caso di esibizione documentazione di dimissione ospedaliera emessa il giorno di acquisto o nei due giorni immediatamente precedenti, dalla quale risulti prescritta o, comunque, raccomandata la prosecuzione della terapia con il farmaco richiesto. **In tal caso è ammessa anche la consegna di medicinali iniettabili.**

Infine si ricorda che il farmacista, è tenuto a consegnare **una sola confezione con il più basso numero di unità posologiche del farmaco richiesto**, tranne il caso di antibiotici iniettabili monodose che possono essere consegnati in una quantità sufficiente ad assicurar e la continuità del trattamento fino alla possibilità di contatto del paziente con il medico prescrittore.

Il farmacista è tenuto a ricordare al cliente che la consegna del farmaco senza ricetta è una procedura eccezionale e che il cliente deve comunque informare il medico curante del ricorso alla procedura. A tal fine il farmacista consegna al cliente una scheda, da inoltrare al medico, contenente la specificazione del medicinale consegnato.

In farmacia **deve essere presente un registro dove annotare la consegna dei farmaci effettuata in urgenza**, riportando il nome del farmaco, le iniziali del paziente e la condizione, tra quelle sopra riportate, che ha dato luogo alla consegna del farmaco, allegando, nei casi in cui è prevista, la dichiarazione di assunzione di responsabilità del cliente.